



Regolamento sul funzionamento dell' Avvocatura Comunale e sul conferimento dell'incarico a difensore esterno

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni del Settore Avvocatura Comunale istituito dal Comune di Monopoli, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 145 del 15.09.2006, per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Avvocatura Comunale quale servizio da rendere a cura degli Avvocati civili, **in via esclusiva e stabile** ai sensi dell'art. 23 della L.247/2012 L.P.F., per la difesa, rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente oltreché, prevede modalità di conferimento incarico ed erogazione dei compensi per gli Avvocati del libero Foro nei casi eccezionali e straordinari di incarichi esterni previsti dal presente Regolamento del Comune (art. 7 comma 3°) se ed in quanto ammessi dalla legge.

Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.

1. L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Monopoli. All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal vigente ordinamento della professione forense.

L'Avvocatura provvede, altresì:

- A riscontrare le consultazioni legali richieste dal Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente;
- Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
- A rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitoli redatti dalle Aree Organizzative;
- Ad esprimere pareri sugli atti di transazione giudiziali e stragiudiziali redatti dai Dirigenti interessati;
- A rilasciare pareri, se richiesti, su contratti e convenzioni o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;
- A recuperare, su richiesta dei singoli Dirigenti che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione solo nel caso in cui non sia possibile provvedervi attraverso l'ordinario strumento della riscossione in via semplificata a mezzo di atto di ingiunzione del Dirigente competente;
- ad esercitare attività di carattere stragiudiziale;

Articolo 3 - Pareri legali forniti dall'Avvocatura Comunale

1. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale su richiesta scritta dei Dirigenti. I pareri contribuiscono a formare la volontà del richiedente che autonomamente assume la responsabilità degli atti conseguenti. I pareri scritti possono motivatamente essere qualificati come riservati e in tal caso non possono essere resi ostensibili a terzi né richiamati espressamente all'interno degli atti adottati. In ogni caso, pertanto, il dirigente potrà recepire all'interno del provvedimento finale di sua competenza tutti quegli elementi



ritenuti utili attinti dal parere dell'Avvocatura Comunale.

2. I pareri scritti, possono essere richiesti all'Avvocatura direttamente solo dai Responsabili di Area e devono essere resi, di norma, entro venti giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.

3. L'istanza di parere rivolta all'avvocatura dovrà essere redatta in modo che dalla stessa emergano i seguenti elementi essenziali:

a) descrizione del fatto;

b) specificazione della normativa di riferimento riferibile al caso;

d) sintesi precisa del quesito con esplicitazione della/le ipotesi allo studio del dirigente. All'istanza dovrà allegarsi la documentazione ritenuta essenziale.

4. Nel caso in cui l'istanza di parere non contenesse gli elementi essenziali precedentemente indicati, la stessa potrà essere ritenuta improcedibile e restituita al richiedente per il relativo perfezionamento.

5. Il parere espresso dall'avvocatura non è vincolante per il richiedente il quale potrà motivatamente discostarsene ovvero accoglierlo e farlo proprio.

Articolo 4 - Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente gli avvocati dipendenti comunali di categoria D abilitati ad esercitare la professione legale inquadrati nel settore Avvocatura con apposito provvedimento ovvero responsabili del Settore stesso.

2. Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio appositamente individuati ed assegnati all'Ufficio con funzioni di assistenza e supporto agli avvocati comunali.

3. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati in conformità alla vigente disciplina dell'ordinamento professionale forense con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.

4. Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

Articolo 5 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.

1. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Comunale determinano autonomamente la trattazione degli affari contenziosi e consultivi e riferiscono periodicamente al Sindaco sull'attività svolta dall'Avvocatura presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.

2. L'Avvocato del Comune di Monopoli esercita con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.

3. Nel caso in cui all'avvocato addetto all'avvocatura comunale siano riconosciuti incarichi di responsabilità (ad esempio: alta professionalità, etc.) connessi con il proprio ruolo, in conformità ai vigenti Contratti Collettivi nazionali di Lavoro e alla vigente normativa in materia di misurazione della performance individuale, l'assegnazione degli obiettivi è operata contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e la relativa valutazione è effettuata dall'Organismo Indipendente di



Valutazione.

Articolo 6 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Monopoli.

1. Il Settore Avvocatura Comunale è composto, oltre che dagli Avvocati del Comune, da personale amministrativo di supporto agli stessi.
2. Il personale *de quo* è gestito dal Dirigente dell'Area Organizzativa I^ Affari Generali, il quale assicura direttamente e a mezzo del personale di supporto piena collaborazione all'Avvocatura, sia in ordine alla effettuazione delle mansioni proprie della stessa che in relazione all'approvvigionamento di mezzi necessari al funzionamento del Servizio.

Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Monopoli.

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta in via ordinaria all'Avvocatura.
2. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. All'Avvocatura comunale, in particolare, è assegnata procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Monopoli, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.
4. L'Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 8 - Ricezione degli atti giudiziari.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato, all'Ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Articolo 9 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.

1. Il patrocinio legale del Comune di Monopoli da parte degli Avvocati della Avvocatura comunale viene svolto in via ordinaria in forza della procura generale alle liti (di cui all'art. 5) conferita a mezzo di Decreto del Sindaco assunto all'inizio di ogni mandato. Sino a quando non intervenga tale decreto il Sindaco provvede a conferire procura alle liti per ogni singola lite.
2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione



comunale è articolato nel modo seguente:

- a) in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocato, a seguito di ricezione dell'atto, esprime parere alla resistenza sentito obbligatoriamente il parere del Dirigente competente del procedimento che ha causato il contenzioso, il quale si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. La costituzione in giudizio è preceduta da apposita determinazione dirigenziale di resistenza in giudizio adottata dal Dirigente dell'ente. Per economia procedimentale si individua la competenza alla adozione delle determinazioni di costituzione in giudizio in capo al Dirigente responsabile del Servizio Avvocatura.
- b) in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente competente propone l'azione all'Avvocatura. Quest'ultima rilascia parere legale in merito alla opportunità di agire. L'avvio dell'azione è preceduto da apposita determinazione dirigenziale di proposizione dell'azione adottata dal Dirigente dell'ente. Per economia procedimentale si individua la competenza alla adozione delle determinazioni di proposizione in giudizio in capo al Dirigente responsabile del Servizio Avvocatura.
- c) in caso di resistenza in giudizio o in caso di azione da intraprendersi da parte del Comune, qualora l'Avvocatura, nonostante il parere favorevole del Dirigente competente alla difesa in giudizio o alla promozione dell'azione, esprima motivato parere sfavorevole, il dirigente interessato, acquisita disponibilità del Sindaco legale rappresentante dell'ente, ha facoltà di individuare con propria determinazione di costituzione in giudizio (o di proposizione azione), difensore esterno. Il compenso per il difensore esterno è posto a carico delle risorse finanziarie assegnate al Dirigente interessato dall'azione, in tal caso la gestione integrale del contenzioso sino alla sua definizione ultima (inclusa la istruttoria e liquidazione delle spese di giudizio) è interamente ascritta in capo a tale Dirigente.

Art. 10- Incarico di patrocinio legale a difensore esterno – Eccezionalità.

1. Su proposta degli avvocati comunali e qualora sia consentito dalla Legge, è ammesso il ricorso eccezionale ad un legale esterno cui è affidata in via autonoma la cura del contenzioso nei seguenti casi:

- a) in casi di particolare importanza e complessità in cui l'Avvocatura Comunale ritenga di non possedere sufficiente competenza e/o particolare specializzazione;
- b) in casi di eccedenti picchi di attività motivati e documentati che non consentano all'Avvocatura comunale di difendere in modo efficace l'Ente;
- c) in casi di incompatibilità che non consentano di individuare alcun avvocato comunale idoneo a difendere l'Ente. In tale caso il dirigente responsabile del procedimento oggetto di contenzioso non deve acquisire alcun parere/proposta da parte dell'Avvocatura Comunale.

2. Data l'eccezionalità e occasionalità di tale fattispecie, il provvedimento di costituzione in giudizio o di proposizione dell'azione è assunto dal dirigente responsabile del procedimento oggetto di contenzioso, che è assistito nella istruttoria del provvedimento dal "Servizio Staff Dirigente e supporto Avvocatura" dell'A.O. I Affari Generali e Sviluppo Locale.

3. L'avvocato esterno è individuato dal Dirigente che adotta il provvedimento di costituzione in giudizio o di proposizione dell'azione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

4. L'amministrazione può dotarsi di apposito Elenco di professionisti eventualmente suddivisi per settore di competenza tenuto e gestito dal "Servizio Staff Dirigente e supporto Avvocatura" dell'A.O. I Affari Generali e Sviluppo Locale. L'iscrizione nell'Elenco deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. In caso di costituzione dell'Elenco la scelta del legale esterno viene effettuata dal Dirigente di cui al comma 3, all'interno di tale Elenco e nel rispetto della disciplina fissata nell'Avviso permanente di formazione ed utilizzo dello stesso, approvata con provvedimento del Dirigente responsabile del "Servizio Staff Dirigente e supporto Avvocatura" dell'A.O. I Affari



Generali e Sviluppo Locale.

5. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente è il soggetto abilitato dallo Statuto alla sottoscrizione del mandato di procura alle liti.

6. In via generale il Sindaco, nel caso di ricorso al legale esterno ai sensi della lett. a) del comma 1, può proporre, senza ulteriori oneri per l'Ente, l'affiancamento dell'Avvocatura Comunale all'Avvocato del libero foro, già incaricato, previa acquisizione di disponibilità dell'Avvocatura comunale.

7. Nelle more della costituzione dell'Elenco di cui al comma 4 ovvero nel caso in cui tale Elenco non sia efficace o disponibile ovvero non offra le professionalità ritenute necessarie ad una efficace difesa, il dirigente responsabile del procedimento oggetto di contenzioso può conferire incarico esterno nel rispetto di quanto disciplinato nei commi da 1 a 3 del presente articolo e della legge vigente.

Articolo 11 – Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.

1. Il Sindaco provvederà ad attribuire gli incarichi all'interno dell'Avvocatura avendo cura di distribuire il lavoro in modo equo fra gli Avvocati. L'attribuzione degli incarichi dovrà essere effettuata tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza.
2. Tuttavia, tale principio potrà trovare soccombenza:
 - a) dinanzi alla necessità di attribuire gli incarichi in base al particolare livello di specializzazione che gli Avvocati del Comune avranno maturato in particolari materie;
 - b) dinanzi alla necessità di mandato congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità;
 - c) qualora siano gli stessi avvocati dell'avvocatura a segnalare l'esigenza di una costituzione congiunta.

Articolo 12 – Patrocinio di consiglieri, amministratori e dipendenti.

1. L'Avvocatura Comunale, altresì, patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

Articolo 13 – Convenzioni con altri enti.

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

2. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Monopoli e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati.

3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocumento alla efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata a mezzo deliberazione di Giunta Comunale previa comunicazione di avvio del procedimento del Segretario Generale.

Articolo 14 – Domiciliazione.

1. L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Monopoli a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto ex art. 10 del presente regolamento.



2. Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Bari-Monopoli, con determinazione dirigenziale verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene meramente eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato comunale designato per la trattazione del contenzioso, che avrà cura di acquisire dall'avvocato esterno apposito preventivo di spesa.

Articolo 15 – Nomina periti.

1. L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Dirigente competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.

2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di collaborazioni esterne, il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle università ovvero da altre amministrazioni e che saranno nominati con provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio Avvocatura.

3. Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune di Monopoli può chiedere direttamente al Dirigente che ha causato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, di nominare in via d'urgenza un perito a mezzo incarico nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di collaborazioni esterne.

Articolo 16 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.

1. Le singole Aree Organizzative e gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. Il Direttore Generale (o in sua assenza il Segretario Generale) è chiamato a verificare e sanzionare comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, applicando la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Articolo 17 – Accesso agli atti.

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Articolo 18 - Pratica forense.

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga per un anno. E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previo nulla osta del Dirigente di Area. La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata secondo disponibilità e necessità rappresentate dagli avvocati



comunali, previa apposita istanza da parte degli interessati. Per ogni avvocato comunale è ammesso un numero massimo di due praticanti. I praticanti sono scelti dall'avvocato comunale previo colloquio, analisi del curriculum e comunicazione al Dirigente responsabile del Servizio Avvocatura per la definizione di eventuali adempimenti gestionali conseguenti.

Articolo 19 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.



PARTE SECONDA

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE E DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Articolo 20 - Riconoscimento professionale.

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, altresì, oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale de quo alcun vincolo orario ex art. 17, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 66/2003. In virtù di quanto innanzi l'amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.
3. I compensi professionali, spettanti **agli avvocati a norma dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000 sono definiti dal presente regolamento nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di specializzazione professionale e di rendimento individuale.**
4. **In ossequio al principio di autonomia ed indipendenza dell'avvocatura così come delineato dalla Legge n. 247/2012 recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, il rendimento individuale viene valutato secondo criteri oggettivi ed automaticamente misurabili che escludano qualsivoglia giudizio di valore in ordine all'attività professionale.**

Articolo 21 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura comunale.

1. Agli avvocati dell'avvocatura comunale spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura comunale.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che, il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.
3. I compensi professionali, spettanti agli avvocati ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 sono predeterminati sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. **55 del 10.03.2014, decurtati del 20%.**
4. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli avvocati dell'Avvocatura comunale **secondo le modalità ed i criteri negli articoli seguenti specificati:**
 - a) nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese; in tale caso la quantificazione del compenso è disposta dal giudice;
 - b) nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'ente, il giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse.
5. **In conformità al comma 7 dell'art. 9 del D. L. 24/6/2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11/8/2014 n. 114, i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al trattamento economico lordo complessivo.**



Le spese effettivamente sostenute e rendicontate sono sempre rimborsate a prescindere dall'esito della causa.

6. La determinazione dei compensi, non è soggetta a negoziazione o a valutazioni discrezionali ma è predefinita secondo quanto ivi specificato.

7. I compensi **professionali di cui al presente regolamento** sono **da intendersi comprensivi** degli oneri riflessi e delle spese generali **a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'Irap.**

All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

8. **I compensi professionali corrisposti dall'Amministrazione sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del d.l. 6/12/2011 n. 201 convertito in L. 22/12/2011 n. 214.**

Articolo 21 bis – Criteri e modalità di determinazione dei compensi nell'ipotesi di condanna alle spese della controparte soccombente.

1. **In sede di assegnazione degli incarichi viene rispettato un rigido criterio dell'alternanza secondo un sistema informatico che consente di attribuire agli avvocati civili lo stesso numero di incarichi annuali. Il criterio di riparto tra gli avvocati delle somme recuperate nell'ipotesi di condanna della controparte alle spese di giudizio, tiene conto di questo metodo di assegnazione degli incarichi e pertanto a ciascun avvocato sono riconosciute le relative somme in ragione dell'incarico assegnato nella misura stabilita al comma due del presente articolo.**

2. **Le somme recuperate sono riconosciute a ciascun avvocato in ragione dell'incarico conferito, entro i limiti dell'art. 9 comma 3 della L. 114/2014. La rimanenza è riversata nel bilancio dell'amministrazione ed è preferibilmente destinata al fondo spese degli avvocati per acquisto banche dati, testi, compenso praticanti etc.**

3. **Il compenso viene liquidato solo a seguito di effettivo recupero delle somme con le modalità di seguito indicate:**

- **ingiunzione amministrativa a cura dell'Ufficiale della Riscossione in conformità al Regolamento delle Entrate dell'amministrazione comunale, previa determinazione di accertamento dell'entrata a cura del dirigente competente;**

- **decorsi 180 giorni dalla trasmissione degli atti all'ufficio della riscossione senza che sia stata conclusa la relativa procedura con esito positivo, sarà avviata procedura esecutiva a cura degli avvocati civili, utilizzando le banche dati dell'Ente. La suddetta procedura non comporta alcun compenso professionale aggiuntivo da parte dell'Ente, salvo quello liquidato dal giudice per la fase esecutiva.**

4. **Nel caso in cui le attività di cui al precedente comma 3 non determinino il recupero delle spese giudiziali nulla è dovuto agli avvocati.**

5. **Il rendimento individuale e la puntualità negli adempimenti è comprovato dall'esito favorevole della sentenza.**

Articolo 21 ter- Modalità di determinazione dei compensi nell'ipotesi di compensazione delle spese o in caso di mancata pronuncia sulle stesse.

1. **In conformità all'art. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11/8/2014 n. 114, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese sono corrisposti compensi professionali determinati sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, decurtati del 20%, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, il quale non può superare il corrispondente stanziamento complessivo relativo all'anno 2013 che è pari ad € 69.100,00 comprensivo do oneri riflessi ed irap da dividere per entrambi gli avvocati.**



Articolo 22 - Compensi professionali per gli avvocati esterni.

1. Nel caso eccezionale in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di ricorrere a difesa esterna, l'incarico è conferito secondo quanto innanzi disciplinato. Elemento essenziale di conferimento dell'incarico è l'accettazione senza deroghe e condizioni del compenso predefinito all'interno della tabella A) e quantificato sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. 140 del 20/07/2012, oltre che di ogni disposizione contemplata dal presente regolamento.
2. Nel compenso non sono compresi gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo e le spese effettivamente sostenute dal legale, che devono essere congrue, tassativamente rendicontate ed oggettivamente riconducibili all'incarico conferito. Non è ammesso concordare spese in modo forfettario.
3. Preventivamente al conferimento dell'incarico esterno occorre acquisire dal legale che si intende nominare apposita dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico in conformità ai parametri indicati nel presente regolamento espressa solo dopo aver preso visione del contenuto della controversia oggetto di incarico.

Articolo 23 - Compensi per mera attività di domiciliazione.

Nel caso in cui presso l'avvocatura comunale siano attivate domiciliazioni i compensi dovuti all'ente sono commisurati secondo legge ovvero attraverso apposita negoziazione.

Art . 24 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale, determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, sono liquidati dal Dirigente dell'Area Organizzativa I Affari Generali, con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. ***A tal fine ciascun avvocato trasmette all'ufficio di supporto, con cadenza trimestrale l'elenco delle vertenze per le quali è maturato il diritto alla liquidazione del compenso professionale corredato delle relative note specifiche corrette ovvero della prova dell'avvenuto recupero della somma della parte soccombente.***
3. ***L'ufficio provvede alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta corretta.***
4. Nel caso in cui in un medesimo giudizio sia costituito più di un avvocato dell'Avvocatura comunale, il compenso professionale liquidabile non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà liquidazione in misura eguale tra gli avvocati comunali costituiti.
In caso di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico di chi ne avrà dato immotivatamente causa.
4. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.

Articolo 25 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

La correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato e le modalità di erogazione della stessa sono definiti in sede di attribuzione degli obiettivi a cura della Giunta Comunale con l'approvazione del PEG. Gli obiettivi misurano la performance degli avvocati civici che rientrano nelle area della alte professionalità.

Articolo 26– Disposizioni transitorie e norma di rinvio.

I compensi professionali maturati in ragione di sentenze favorevoli all'Ente depositate in periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 90/2014 e la data di conversione del citato D.L. nella legge 114/2014 sono determinati in applicazione dell'art. 1 comma 457 della L. 27.12.2013, n.147.



I compensi professionali maturati in ragione di sentenze favorevoli all'Ente depositate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della L. n. 114/2014 ed il 31.12.2014, sono determinati in applicazione delle disposizioni della suddetta legge, e delle tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14.05.2013.

I compensi professionali maturati in ragione di sentenze favorevoli all'Ente depositate a decorrere dal 1.01.2015 sono determinati in applicazione dei criteri di quantificazione e dei limiti riportati nel presente regolamento.

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia ***alle disposizioni di legge e del C.C.N.L. di comparto.***



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.». (14A06530)

(GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

Titolo I

Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

((Art. 9

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle

somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.))



Tabella A) di Quantificazione compensi professionali e connesse regole applicative.

1. Modalità di quantificazione dei compensi e fonte.

La quantificazione dei compensi predeterminata nella presente tabella riviene da applicazione parametri mutuati dal D.M. 140/2012. Ogni volta che è specificato il riferimento ad uno di essi (valore minimo, valore medio, etc.) ci si deve riferire a quanto stabilito dal citato decreto per ogni autorità giudiziaria e corrispondente valore di causa.

2. Tassatività della quantificazione.

I compensi così come determinati nella presente tabella non possono in nessun caso, neanche nelle ipotesi espressamente previste dal dm 140/2012, subire aumenti.

Gli eventuali aggiornamenti ai parametri del D.M. n. 140 del 20/07/2012 possono essere applicati solo in seguito ad espressa modifica/integrazione del presente regolamento. Nelle more della modifica/integrazione restano applicabili i parametri fissati dal D.M. n. 140/2012 vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

In ogni eventuale caso di dubbio sulla quantificazione del compenso decide motivatamente il Dirigente responsabile del Servizio Avvocatura.

3. Definizione della controversia prima della sentenza o attraverso transazione/conciliazione.

In caso di eccezionale ricorso ad un legale difensore esterno, qualora la controversia si risolva con una transazione/conciliazione ovvero in ogni caso in cui si la controversia si concluda prima della emanazione della sentenza all'avvocato è corrisposto un compenso commisurato all'opera effettivamente svolta in relazione alle fasi del giudizio celebrate applicando ai parametri di riferimento fissati dal D.M. n. 140 del 20/07/2012 la regola di quantificazione del compenso richiamata dalla tabella per lo scaglione di riferimento previsto per il caso di vittoria con compensazione spese.

4. Procedimenti arbitrali

Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito secondo la regola di quantificazione del compenso al legale esterno richiamata dalla tabella per lo scaglione di riferimento previsto per il caso di vittoria con compensazione spese.